

Commercio Consortium Statuto e Regolamento Consorziati



Commercio.network

Commercio Consortium Via Luigi dalla Via 3/B 36015 Schio (VI) Italy
www.commercioconsortium.org - info@commercioconsortium.org
PIVA - IT04210220242 e commercioconsortium@pec.it

STATUTO CONSORTILE	4
ART. 1 DENOMINAZIONE	4
ART. 2 SEDE	4
ART. 3 OGGETTO	4
ART. 4 DURATA	5
ART. 5 CONSORZIATI	5
ART. 6 QUOTE E FONDO CONSORTILE	5
ART. 7 OBBLIGHI DEI CONSORZIATI	6
ART. 8 RECESSO ESCLUSIONE SANZIONI	7
ART. 9 ORGANI CONSORTILI	7
ART. 10 ASSEMBLEA	7
ART. 11 VERBALIZZAZIONE	8
ART. 12 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	8
ART. 13 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	8
ART. 14 PRESIDENTE	9
ART. 15 ESERCIZIO FINANZIARIO BILANCIO	9
ART. 16 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	9
ART. 17 REGOLAMENTO	9
ART. 18 CONTROVERSIE	10
ART. 19 MODALITA' DI UTILIZZO DEI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE	10
ART. 20 DOMICILIO DEI CONSORZIATI	10
ART. 21 DISPOSIZIONI GENERALI	11
REGOLAMENTO CONSORZIATI	12
Art. 1 - RAPPORTI CONSORZIO - IMPRESE ASSOCIATE	12
Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	12
Art. 3 - ADESIONE AL CONSORZIO: REQUISITI E MODALITÀ'	12
Art. 4 - OBBLIGHI DI CORRETTEZZA	12
Art. 5 - ORGANI E PROCEDURE ORGANIZZATIVE	12
Art. 6 - QUOTA ANNUALE E CONTRIBUTI	13
Art. 7 - PROCEDURE DI CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO	14
Art. 8 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI	14
Art. 9 - CONTRATTO DI FORNITURA SOFTWARE, LOGO E ACQUISTO Commercio Tokens	16
Art. 10 - CONFORMITA' eIDAS	17
Art. 11 -LANCIO DELLA BLOCKCHAIN VERSIONE 2.0	18
Art. 12 - RECESSO - ESCLUSIONE - PENALITÀ E SANZIONI	18
Art. 13 - SERVIZI EFFETTUATI PER TRAMITE DEL CONSORZIO	19
Art. 14 MODIFICA E/O INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO	19

STATUTO CONSORTILE

Allegato "A" al n. 10.176 di rep. e al n. 3.462 di racc.

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituito tra imprenditori a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile, un Consorzio con attività esterna denominato: "COMMERCIO CONSORTIUM"

ART. 2 SEDE

Il Consorzio ha sede ed ufficio destinato a svolgere attività esterna a sensi del l'art. 2612 C.C. in Schio (VI), via Luigi Dalla Via n. 3/B.

ART. 3 OGGETTO

Il Consorzio ha per scopo e per oggetto quello di migliorare l'efficienza, il risparmio e la sicurezza delle imprese consorziate nella fase di sottoscrizione di documenti commerciali, del loro scambio con altre imprese e della relativa archiviazione con modalità digitali, in forma criptata e immutabile, mediante la promozione, la formazione, l'implementazione e il coordinamento, attraverso un'organizzazione comune, dell'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti della costituenda "Blockchain Commercio.network" e il coordinamento e il controllo dell'attività telematica svolta dai Consorziati come "Nodi validatori" per la certificazione dei dati (ovvero delle transazioni) scritti su detta piattaforma informatica, in modo da favorirne la diffusione e il grado di sicurezza. Il Consorzio si propone inoltre di far acquisire ai Consorziati, in via diretta o indiretta e in quanto ciò sia possibile in base alla normativa applicabile, la qualifica di Prestatori di servizi fiduciari non qualificati ai sensi del Regolamento UE sull'identità digitale n 910/2014 eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature), così facendo nuovi sbocchi per l'esercizio delle loro attività d'impresa.

In particolare il Consorzio ha ad oggetto le seguenti attività:

- a) acquistare a condizioni di favore, in nome proprio e per conto dei Consorziati, i token che i Consorziati acquisteranno e utilizzeranno per svolgere l'attività di Nodi validatori nella costituenda Blockchain Commercio.network, nei termini indicati in Regolamento di cui all'art. 17, dopo il lancio della suddetta piattaforma informatica;
- b) acquistare in nome proprio la licenza d'uso del software di rete della Blockchain Commercio.network nella attuale versione di pre-rilascio e nelle eventuali future versioni di aggiornamento, per concederla a titolo gratuito ai Consorziati che la utilizzeranno per svolgere

l'attività di Nodi validatori della costituenda Blockchain Commercio.network;

c) individuare/selezionare società specializzate nell'attività di validazione di piattaforme blockchain per svolgere, a favore dei Consorziati, attività di consulenza o affidamento in outsourcing dell'attività di validazione e contrattare con esse condizioni di favore per conto dei Consorziati;

d) organizzare o commissionare convegni e workshop a favore dei Consorziati, del loro personale e dei loro clienti sul tema della Blockchain Commercio.network;

e) acquistare, in nome proprio, la licenza d'uso di loghi, simboli, brand o marchi della costituenda Blockchain Commercio.network, nei limiti in cui ciò sia necessario o utile per il raggiungimento e la migliore attuazione dello scopo del Consorzio, per concederla ai Consorziati gratuitamente, se possibile, e, altrimenti, a condizioni di favore;

f) controllare, coordinare e implementare, attraverso un'organizzazione comune, l'attività di certificazione dei Consorziati in qualità di Nodi validatori della costituenda Blockchain Commercio.network, nei termini indicati in Regolamento, dopo il lancio della suddetta piattaforma informatica;

g) realizzare le premesse tecniche, organizzative e legali affinché le aziende consorziate possano acquisire la qualifica di Prestatori di servizi fiduciari non qualificati (TSP). Per raggiungere tale obiettivo, il Consorzio sarà promotore di specifici regolamenti tecnici, procedurali e contrattuali attraverso i quali i membri potranno valere come prestatori di servizi fiduciari non qualificati in ambito eIDAS. Il Consorzio intende quindi perseguire tutte le azioni necessarie affinché i servizi erogati da Blockchain Commercio.network, esercitata da ciascuna delle aziende consorziate, operi in piena conformità al Regolamento eIDAS, con particolare riferimento ai requisiti e vincoli riguardanti il ruolo di Prestatore di servizi fiduciari non qualificati, applicabile per estensione a ciascun partecipante del consorzio, situato e operante in uno degli stati membri della UE;

Inoltre rientrano nell'oggetto consortile le seguenti attività:

a) contrattare con i terzi condizioni di vantaggio a favore dei Consorziati per l'acquisto/l'approvvigionamento di ogni altro bene e/o servizio funzionale al raggiungimento degli scopi del Consorzio;

b) promuovere eventi, convegni e workshop per favorire l'attività del Consorzio, organizzare e dirigere iniziative di partecipazione collettiva dei Consorziati a fiere ed eventi sul tema della tecnologia blockchain e sulla Blockchain Commercio.network;

c) richiedere, nell'interesse dei Consorziati, finanziamenti pubblici nazionali, europei e internazionali di sviluppo e cooperazione per la promozione e lo sviluppo del protocollo di Blockchain

Commercio.network;

d) stipulare, nell'interesse dei Consorziati, intese, contratti e convenzioni con enti di ricerca, enti privati e pubblici, fondazioni, società o organizzazioni per la promozione e lo sviluppo del protocollo di Blockchain Commercio.network;

e) stipulare contratti di pubblicità, di sponsorizzazione e di comunicazione in genere per la promozione e lo sviluppo del protocollo di Blockchain Commercio.network.

Inoltre il Consorzio potrà compiere ogni attività complementare, o accessoria, o strumentale che sia necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto e delle finalità del Consorzio.

A tale scopo, a titolo meramente esemplificativo, il Consorzio, previo conseguimento di apposito mandato dall'Assemblea dei Consorziati, potrà contrarre mutui, ottenere prestiti e in genere qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, società e privati, concedendo all'uopo tutte le opportune garanzie mobiliari e immobiliari, reali e personali, compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie in genere che saranno ritenute necessarie, tutto quanto sopra con espressa esclusione dell'esercizio di attività di intermediazione finanziaria nei confronti del pubblico.

Il Consorzio non ha fini di lucro e non è consentita la distribuzione tra i Consorziati degli eventuali utili conseguiti.

ART. 4 DURATA

La durata del Consorzio è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2049 (duemilaquarantanove), salvo proroga che dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei Consorziati almeno sei mesi prima della scadenza.

Il Consorzio potrà venire sciolto anticipatamente alla fine di ogni anno solare per volontà unanime di tutti i Consorziati con delibera presa almeno quattro mesi prima.

ART. 5 CONSORZIATI

Il numero dei Consorziati è illimitato.

L'adesione da parte di ciascun partecipante al Consorzio è totalmente facoltativa e comporta in via preliminare la condivisione e accettazione delle obbligazioni e degli oneri indicati in Statuto e nel Regolamento di cui all'art. 17.

Possono partecipare al Consorzio le società, siano esse di nazionalità italiana o straniera e anche se partecipate da enti pubblici, che siano costituite in forma di società di capitali o, se regolate da legge diversa da quella italiana, in forma di società anonime o che comunque escludano la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali oltre i limiti della partecipazione al capitale sociale, e che si obbligino ad operare come Nodi validatori nell'ambito della costituenda Blockchain Commercio.network.

Le società che intendono entrare a far parte del Consorzio dovranno inoltrare istanza al Consiglio di Amministrazione. L'istanza di ammissione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'istante, andrà

redatta secondo le modalità indicate nel Regolamento di cui all'art. 17 e dovrà recare, altresì, quanto di seguito indicato:

a) attestazione della conoscenza delle norme del presente Statuto, del Regolamento e di eventuali regolamenti interni su temi specifici che siano stati eventualmente adottati dagli organi consortili sino alla data della presentazione;

b) dichiarazione d'obbligo di conoscenza, accettazione e di rispetto di ogni clausola statutaria e di ogni disposizione regolamentare;

c) impegno a versare la quota di partecipazione, gli eventuali contributi aggiuntivi e la quota annuale di gestione.

Tale domanda di adesione dovrà essere corredata da tutti i documenti indicati nel Regolamento e da quelli che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno richiedere.

Il Consiglio di Amministrazione, previo esame della idoneità dell'istanza presentata e dei documenti a corredo, valuterà la richiesta di ammissione.

La decisione di ammissione al Consorzio è condizionata al gradimento del Consiglio di Amministrazione, che deciderà a suo insindacabile giudizio se ammettere o meno il soggetto istante.

La decisione di ammissione al Consorzio di una nuova società dovrà essere comunicata alla medesima secondo le modalità indicate nel Regolamento, unitamente all'indicazione dell'importo della quota di ammissione, che dovrà essere versata entro 15 (quindici) giorni da tale comunicazione.

L'ammissione di nuovi partecipanti al Consorzio comporterà l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente Statuto e del Regolamento, nonché di tutte le delibere degli organi consortili adottate alla data di ammissione del nuovo partecipante al Consorzio. La decisione che respinge la istanza di ammissione non è soggetta ad impugnativa.

ART. 6 QUOTE E FONDO CONSORTILE

Il Consorzio è dotato di un fondo consortile alla cui formazione contribuisce ciascun Consorzio con il versamento di una quota di partecipazione, il cui ammontare è determinato nella misura fissa di euro cinquemila per i Consorziati che costituiscono il Consorzio e, per gli aderenti successivi alla costituzione, nella misura stabilita dall'Assemblea su indicazione del Consiglio di Amministrazione.

I Consorziati non potranno acquistare più di una quota di partecipazione ciascuno e le quote sono uguali.

Per il fabbisogno dei mezzi finanziari necessari all'attività consortile, il fondo potrà essere reintegrato periodicamente, con la richiesta di contributi aggiuntivi alla quota di partecipazione originaria, da effettuarsi nei termini e con le modalità deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Le spese per il funzionamento generale ai fini del coordinamento amministrativo e tecnico saranno coperte dai Consorziati in parti uguali.

L'organo amministrativo, in relazione alle esigenze del Consorzio, potrà richiedere ai Consorziati ulteriori

versamenti a favore del fondo consortile rispetto al contributo annuale.

Oltre alle quote di partecipazione e ai contributi aggiuntivi di cui sopra, alle quote annuali di gestione di cui al successivo punto, e agli importi in denaro comunque pagati o dovuti al Consorzio per servizi resi, ovvero per rimborsi, indennità, penali o per qualsivoglia altro titolo dovuti, concorreranno a costituire il fondo consortile anche i beni strumentali acquistati con tali quote e/o somme dal Consorzio e potranno confluire nel fondo consortile anche altri cespiti, attività, sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali di cui l'Assemblea deliberi l'acquisizione e/o imputazione al fondo stesso, e ciò anche in deroga a quanto in seguito previsto. Conseguentemente all'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione del Consorzio non potrà portare alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma; eventuali sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali verranno imputate al fondo consortile per essere destinati all'attività consortile ed a fini mutualistici.

Le spese di funzionamento ed i costi di gestione del Consorzio, ivi incluse eventuali sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali, saranno coperte dai Consorziati secondo quanto stabilito nel Regolamento di cui all'art. 17. Conseguentemente i Consorziati si obbligano al versamento di una quota annua a copertura dei costi di gestione e spese di funzionamento dianzi specificate secondo le modalità stabilite nel Regolamento consortile. In proposito il Consiglio di Amministrazione potrà formulare a sua discrezione, unitamente al bilancio consuntivo dell'anno precedente, anche un bilancio preventivo per l'anno in corso. Ogni Consorzio potrà beneficiare dell'attività del Consorzio e dei servizi dallo stesso erogati.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni del Consorzio verso terzi a sensi dell'art. 2615 c.c.

Per la durata del consorzio i Consorziati non possono chiedere la divisione del fondo ed i creditori particolari dei Consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

La quota di partecipazione al fondo consortile è incedibile ed intrasferibile a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa.

In caso di trasferimento per atto fra vivi dell'azienda appartenente alla società consorziata, il cessionario non assumerà automaticamente la veste di Consorzio e dovrà informare per iscritto il Consiglio di Amministrazione della intervenuta cessione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla suo verificarsi. Il Consiglio di Amministrazione potrà manifestare la sua opposizione/diniego al subingresso con decisione motivata ed insindacabile, comunicata a mezzo p.e.c. o raccomandata A.R. all'acquirente dell'azienda entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta notizia della cessione stessa con le modalità di cui al Regolamento di cui all'art. 17.

In caso di trasferimento per atto fra vivi o mortis causa, che avvenga con un unico atto o tramite plurime cessioni intervenute nell'arco di 12 (dodici) mesi, di quote di partecipazione o azioni della società consorziata in misura superiore al 51% (cinquantuno per

cento) del suo capitale sociale o comunque in misura tale da comportare, a favore del suo titolare, il controllo della società, il Consorzio dovrà comunicare tale circostanza a mezzo p.e.c. o raccomandata A.R. al Consiglio di Amministrazione entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese. In tale caso il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare a suo insindacabile giudizio l'esclusione di tale Consorzio con comunicazione a mezzo PEC o raccomandata A.R. all'interessato entro tre mesi dalla ricevuta notizia della cessione delle quote stessa.

Per atto tra vivi si intendono tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, fusione, scissione o liquidazione della società, dazione in pagamento, donazione.

In caso di costituzione in pegno, o di assoggettamento ad altro vincolo, delle quote e/o delle azioni nel Consorzio, il Consorzio stesso avrà l'obbligo di comunicarlo al Consiglio di Amministrazione a mezzo p.e.c. o raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni dal suo verificarsi e detta circostanza potrà costituire causa di esclusione del Consorzio ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione con comunicazione a mezzo p.e.c. o raccomandata A.R. all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta notizia.

Le clausole sopra previste sono stabilite per tutelare l'interesse del Consorzio al raggiungimento delle scopo consortile e allo svolgimento delle attività indicate nell'oggetto del presente Statuto.

ART. 7 OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Ciascun Consorzio si obbliga ad osservare, eseguire e far proprie le deliberazioni degli organi consortili, regolarmente assunte.

In particolare i Consorziati si obbligano a:

1. rispettare le norme statutarie e regolamentari e ad ottemperare alle decisioni degli organi consortili;
2. non divulgare fatti o vicende relative all'attività del Consorzio, comunque ne siano venuti a conoscenza, che il Consiglio di Amministrazione abbia espressamente indicato loro come strettamente riservati;
3. comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni variazione concernente la propria impresa per la quale la normativa vigente prevede la pubblicazione/iscrizione in qualsivoglia pubblico Registro ed ogni variazione della compagine sociale per trasferimento delle quote o partecipazioni, sia inter vivos che mortis causa, determinante il passaggio ad altri del controllo dell'impresa consorziata;
4. comunicare al Consorzio eventuali significative variazioni della propria attività come Nodi validatori;
5. tenere in stake (con le modalità, alle condizioni, per la durata e nella quantità previste nel Regolamento di cui all'art. 17) i token generati da Commercio.io S.r.l. sulla Blockchain Commercio.network (token nativi) e acquistati tramite il Consorzio o alle condizioni indicate nel medesimo Regolamento;
6. effettuare attività di Nodo validatore della Blockchain Commercio.network in proprio o con utilizzo di servizi di

terzi, secondo le specifiche tecniche e le istruzioni indicate nel contratto di acquisto dei token e quelle prescritte nel Regolamento e/o in eventuali delibere assembleari e/o determinazioni del CdA

Più precise indicazioni in relazione agli obblighi ai quali ogni Consorziato è tenuto saranno determinate nel Regolamento predisposto dall'organo amministrativo ed adottato ai sensi dell'ART. 17.

ART. 8 RECESSO ESCLUSIONE SANZIONI

Recesso.

I Consorziati potranno recedere dal Consorzio nei soli casi di scioglimento della propria società, di cessazione definitiva dell'attività dell'impresa o in caso di cessione dell'attività.

Possono inoltre recedere i Consorziati assenti, dissenzienti o astenuti nell'ipotesi di adozione di delibere assembleari di modifica dell'oggetto del presente Statuto, delle cause di esclusione dei Consorziati, degli obblighi dei Consorziati.

La causa che determina il recesso dovrà essere comunicata al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante Posta Elettronica Certificata entro il termine di quindici giorni dal suo verificarsi e, nel caso di recesso del Consorziato assente, dissenziente o astenuto, entro quindici giorni dalla iscrizione della relativa delibera assembleare nel Libro delle decisioni dei consorziati.

Esclusione.

Potrà essere escluso dal Consorzio, per deliberazione del Consiglio di amministrazione, il partecipante che avesse violato gravemente gli obblighi assunti verso il Consorzio, e ciò senza pregiudizio di ogni altra azione di danni a suo carico.

La delibera di esclusione del Consorziato ha efficacia immediata.

Agli effetti del presente articolo costituiscono grave inadempimento degli obblighi assunti dal Consorziato nei confronti del Consorzio che sono causa di esclusione, le seguenti condotte del Consorziato o circostanze sopraggiunte:

- a) il venire meno dei requisiti di partecipazione previsti nel presente Statuto.
- b) la violazione delle norme statutarie e di regolamento consortili;
- c) il mancato pagamento dei contributi a qualunque titolo dovuti al Consorzio;
- d) lo svolgimento di attività in contrasto con gli scopi consortili;
- e) l'aver causato, con dolo o colpa grave, danni patrimoniali o d'immagine al

Consorzio e/o dissidi tra i Consorziati e il Consorzio.

Nel caso in cui venga rilevata dal Consiglio di Amministrazione una causa di esclusione del Consorziato, quest'ultimo verrà invitato all'adempimento dei propri obblighi con comunicazione

inviata dal Consiglio di Amministrazione a mezzo pec o raccomandata A.R.

L'esclusione diverrà definitiva qualora il Consorziato non provveda ad adempiere nei 15 (quindici) giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione.

La decisione di esclusione ha efficacia immediata dal ricevimento della comunicazione da parte del Consorzio e il provvedimento dovrà, a cura dell'organo amministrativo, essere iscritto nel Registro delle Imprese entro 30 (trenta) giorni, qualora sia necessario provvedervi.

E' inoltre escluso di diritto il Consorziato che sia dichiarato fallito o che sia ammesso alla procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta o di amministrazione controllata, o di altre procedure di gestione della crisi dell'impresa e/o di gestione dell'insolvenza della stessa o similari. Il Consorziato escluso o receduto non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura, né per quanto attiene alla quota di partecipazione ed eventuali contributi aggiuntivi, né per quanto attiene alla quota annua di gestione che abbia eventualmente anticipato, fatto salvo il diritto del Consorzio al pagamento del saldo di tale quota annua di gestione, oltre all'indennizzo di ogni maggior spesa o danno.

In ogni caso il Consorziato receduto od escluso si obbliga a rispondere in proprio degli impegni eventualmente assunti dal Consorzio a suo nome prima della data di esclusione o recesso e per la parte di sua pertinenza, sino al completo soddisfacimento degli impegni medesimi.

A partire dalla data di esclusione o recesso il Consorziato perde ogni diritto o beneficio che gli deriva dall'appartenenza al Consorzio.

Nei casi di recesso o di esclusione previsti dal presente Statuto, la quota di partecipazione del Consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri in modo che le quote consortili rimangano sempre uguali tra i consorziati.

Nei confronti dei Consorziati che non ottemperassero agli obblighi derivanti dalla loro partecipazione al Consorzio potranno inoltre essere applicate sanzioni. Nel Regolamento approvato dall'Assemblea saranno determinate le sanzioni e la procedura per l'applicazione.

ART. 9 ORGANI CONSORTILI

Sono organi consortili:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio di amministrazione c) Il Presidente

ART. 10 ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Consorziati è composta da tutti i Consorziati.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e per ogni altro argomento eventualmente all'ordine del giorno. L'Assemblea può altresì essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia stata fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei Consorziati.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ai Consorziati ed agli altri aventi diritto, al proprio domicilio; detto avviso può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero può essere consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, ovvero può essere comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (compresi telefax, posta elettronica o altri mezzi similari) purché, in ogni caso, sia garantita la prova della avvenuta spedizione. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo (che può essere anche diverso dalla sede del Consorzio e, nel caso dell'art. 19, può prevedere che gli intervenienti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati tramite mezzi di telecomunicazione), l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui nell'adunanza di prima convocazione l'Assemblea non risulti validamente costituita. In ogni caso, anche in seconda convocazione si adottano le stesse maggioranze previste per la prima convocazione.

L'Assemblea si considera validamente costituita, anche se non convocata in base alle regole sopra indicate, quando ad essa partecipano tutti i Consorziati e tutti gli amministratori sono presenti o comunque informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Spetta All'assemblea:

- a) eleggere di volta in volta, per la direzione dei propri lavori, il suo presidente, il quale nomina un segretario perché lo coadiuvi;
- b) procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- c) approvare il bilancio annuale;
- d) deliberare sullo scioglimento del Consorzio e stabilire le norme per la liquidazione;
- e) deliberare sulle modifiche del presente Statuto;
- f) approvare il Regolamento consortile dell'art. 17 ed eventuali altri regolamenti interni;
- g) deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal suo presidente, che ne dirige i lavori.

Ogni Consorziato ha diritto ad un voto. Non ha diritto di intervento, né di voto, il Consorziato che non sia in regola con il pagamento della quota consortile o dei contributi consortili dovuti.

E' ammessa la delega. Ogni consorziato non può avere più di quattro deleghe. La delega deve essere rilasciata per iscritto ed esclusivamente con le modalità indicate nel Regolamento.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Consorziati che rappresentino più della metà dei Consorziati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consorziati presenti, anche per delega.

Con riferimento alle modifiche del presente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Consorziati che rappresentino più del 75% (settantacinque per cento) dei Consorziati e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consorziati

presenti, anche per delega, per la modifica dello Statuto e del Regolamento.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze (in particolare con riferimento all'approvazione del Regolamento di cui al successivo ART. 17.

ART. 11 VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Consorziati favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Consorziati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e comunque entro cinque giorni lavorativi.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei consorziati.

ART. 12 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione del Consorzio è affidata al Consiglio di Amministrazione al fine dell'attuazione degli scopi consortili.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai Consorziati. Il Consiglio di amministrazione è composto da persone fisiche in numero minimo di tre e massimo di sette, fissati e nominati dall'Assemblea e per la prima volta nell'atto costitutivo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente o ad uno o più Consiglieri tutti o parte dei suoi poteri, nei limiti stabiliti dalla legge.

Il Consiglio resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Se per qualsiasi causa viene meno anche uno solo dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di amministrazione. Spetterà ai Consorziati con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 13 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente oppure su richiesta di convocazione

sottoscritta da almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal Presidente anche fuori della sede consortile, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato con avviso spedito almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; detto avviso può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero può essere consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, ovvero può essere comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (compresi telefax, posta elettronica o altri mezzi similari) purché, in ogni caso, sia garantita la prova della avvenuta spedizione.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione il Consiglio di Amministrazione non risultasse legalmente costituito; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito in forma totalitaria quando ad esso partecipino tutti gli Amministratori in carica e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o di impedimento il Consiglio di Amministrazione è presieduto dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti.

Il Consiglio di Amministrazione, sempre con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti, elegge un segretario.

Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare i risultati delle votazioni.

Non è ammessa la delega, è invece possibile l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, adottate a sensi del presente articolo, devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e dovranno essere trascritte a cura dell'organo amministrativo nel Libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione entro i successivi cinque giorni lavorativi.

Le delibere diventano efficaci con la relativa trascrizione nel Libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la direzione del Consorzio e rappresenta legalmente il Consorzio stesso di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente pertanto:

- a) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di amministrazione;
- b) rappresenta il Consorzio ad ogni effetto di legge ed ha la firma in nome e per conto del Consorzio;
- c) vigila sulla conservazione e tenuta dei documenti;
- d) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
- e) adempie o dà le opportune disposizioni per l'esecuzione, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione e/o gli incarichi dai medesimi attribuitigli.

Nel caso di sua assenza o di suo impedimento le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente, qualora nominato, oppure, se non nominato, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano.

ART. 15 ESERCIZIO FINANZIARIO BILANCIO

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione redige la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la deposita presso l'Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2615 bis del Codice Civile.

ART. 16 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del Codice Civile nonché per le seguenti cause:

- a) mancata costituzione, entro il 31 dicembre 2022 della rete Blockchain Commercio.network;
- b) termine di operatività della rete Blockchain Commercio.network.

In caso di scioglimento l'Assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

ART. 17 REGOLAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a redigere e presentare all'Assemblea per l'approvazione, ai sensi del precedente art. 10 lett. f), il Regolamento, con cui saranno più dettagliatamente disciplinati i rapporti tra i Consorziati, nonché le modalità di svolgimento delle riunioni della Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. In particolare il Regolamento conterrà una più precisa indicazione e disciplina:

degli obblighi esistenti a carico dei singoli Consorziati, in relazione all'attività del Consorzio;
delle modalità di adesione al Consorzio e la relativa procedura;
delle modalità di esclusione dal Consorzio e la relativa procedura;
delle modalità di recesso del Consorzio e la relativa procedura;
l'indicazione dettagliata della quantità dei token nativi che ciascun Consorziato si obbliga a tenere in stake e la durata di tale obbligo;
l'indicazione dettagliata delle modalità di messa in stake dei token nativi;
l'indicazione dettagliata delle modalità con cui i Consorziati si obbligano a svolgere attività di Nodo validatore della Blockchain Commercio.network, compresi i requisiti di carattere tecnico ed informatico per le gestione in proprio o tramite altre società in outsourcing.
Il Regolamento sarà vincolante per tutti i Consorziati e dovrà prevedere le eventuali sanzioni da applicare ai Consorziati che non ottemperino agli obblighi loro derivanti dalla partecipazione al Consorzio, nonché la procedura per la loro applicazione, ai sensi del precedente art. 8 ultimo comma.
L'approvazione e la modifica del suddetto Regolamento dovrà essere approvata, ai sensi dell'art. 10, con il quorum costitutivo del 75% (settantacinque per cento) dai Consorziati e quello deliberativo dei due terzi dei presenti in Assemblea.

ART. 18 CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che sorgessero fra i Consorziati ed il Consorzio ovvero tra Consorziati stessi, anche se promosse da amministratori o liquidatori ovvero nei loro confronti, sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente per materia, in relazione alla normativa di tempo in tempo vigente, e per territorio, in relazione al luogo ove ha sede il Consorzio.

ART. 19 MODALITA' DI UTILIZZO DEI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

Quando, a norma del presente Statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (Assemblea dei Consorziati, riunioni del Consiglio di Amministrazione) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:

(i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (audio, video, telematici, elettronici, ecc.) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:
di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.
Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti:
di partecipare alla discussione ed alla votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
di visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche con ulteriori e diversi mezzi di telecomunicazione;
di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

(ii) Non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto (i); spetta a chi presiede la riunione verificare la sussistenza delle condizioni suddette ed escludere, se del caso, l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione ogniqualvolta tale utilizzo possa compromettere il regolare svolgimento della seduta collegiale.

(iii) L'utilizzo di mezzi di telecomunicazione può avvenire su iniziativa del Consorzio o del singolo avente diritto (consorziato, amministratore, liquidatore,...):

se organizzato dal Consorzio, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dal Consorzio medesimo, ove è consentito agli aventi diritto di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche ed i codici di accesso per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo;

anche se non espressamente previsto nell'avviso di convocazione, è, comunque consentito al singolo avente diritto di avvalersi, in ogni tempo e per ogni riunione, della facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione; l'avente diritto dovrà comunicare al Consorzio, con congruo preavviso, la propria intenzione di avvalersi di un mezzo di telecomunicazione, specificando le caratteristiche del mezzo prescelto; spetterà a chi presiede la riunione verificare l'adeguatezza del mezzo prescelto, in relazione a quanto sopra disposto sub (ii);

(v) In tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la riunione si intende svolta nel luogo ove è presente chi la presiede ed il soggetto incaricato della verbalizzazione (che dovrà, pertanto, corrispondere col luogo indicato nell'avviso di convocazione).

E' necessario che vengano soddisfatti i requisiti indicati nel Regolamento e di cui si deve dare atto in sede di redazione del verbale dell'Assemblea o del Consiglio di amministrazione.

ART. 20 DOMICILIO DEI CONSORZIATI

Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei Consorziati e degli amministratori, è quello che risulta dal "libro dei consorziati". Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. Tutte le comunicazioni che il presente Statuto prevede debbano effettuarsi con lettera raccomandata ovvero con raccomandata A.R., potranno anche essere validamente effettuate mediante posta elettronica certificata (P.E.C.). A condizione della previa attivazione (lancio) nella rete telematica Blockchain Commercio.network e della sua certificazione come Prestatore di servizi fiduciari non

qualificati ai sensi del Regolamento (UE) 910/2014, le convocazioni degli organi collegiali, nonché, ove consentito dalla normativa vigente, le altre comunicazioni da effettuarsi tramite raccomandata potranno essere altresì effettuate, alle condizioni previste dalla citata normativa e sue eventuali successive modificazioni, tramite Blockchain Commercio.network, alle rispettive I.D. (identità digitali o username) dei Consorziati, e si intenderanno ricevute nel momento in cui dette comunicazioni saranno state inserite nella rete Blockchain Commercio.network, indipendente dalla circostanza che il Consorziato ne abbia preso effettiva visione.

ART. 21 DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile in materia (art. 2602 e seguenti).

F.to TALIN ENRICO

F.to MALAMAN CLAUDIO

F.to COLETTO DAVIDE

F.to DIEGO TRENTIN NOTAIO (L.S.)

REGOLAMENTO CONSORZIATI

Art. 1 - RAPPORTI CONSORZIO - IMPRESE ASSOCIATE

Il presente Regolamento disciplina in dettaglio i rapporti intercorrenti fra i Consorziati ed il Consorzio, sia nell'ambito interno che all'esterno, in attuazione delle disposizioni dettate dallo Statuto consortile.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento vale a tutti gli effetti quale norma di autoregolamentazione adottata da tutti i membri di Commercio Consortium per disciplinare i seguenti aspetti:

- Adesione al Consorzio: requisiti e modalità;
- Obblighi di correttezza degli aderenti;
- Organi e procedure organizzative;
- Programma annuale e spese di funzionamento;
- Procedure di controllo economico-finanziario;
- Obblighi per la Gestione del Nodo Validatore della Blockchain Commercio.network;

Art. 3 - ADESIONE AL CONSORZIO: REQUISITI E MODALITÀ'

Possono essere ammessi a partecipare al Consorzio le società che abbiano i requisiti previsti nello Statuto consortile.

L'ammissione di un nuovo Consorziato dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Per essere ammesso al Consorzio, l'interessato dovrà presentare domanda di iscrizione contenente le informazioni indicate nel presente Regolamento.

Poiché la sicurezza è il fattore più importante della Blockchain Commercio.network, allo scopo di rendere difficile, a qualsiasi attore o evento, di controllare o danneggiare il 51% dei suoi nodi, è statutariamente prevista una clausola di gradimento che verrà applicata dal Consiglio di amministrazione secondo i seguenti criteri generali:

1. **Criterio giurisdizionale.** I nodi della Blockchain Commercio.network dovrebbero essere controllati da entità che operano come stabili organizzazioni all'interno di più giurisdizioni e nazioni, cosicché diventi impossibile utilizzare mezzi legali per fermare la rete Commercio.network;
2. **Criterio geografico.** I nodi della Blockchain Commercio.network dovrebbero essere distribuiti in tutto il mondo in modo che diventi quasi impossibile per una catastrofe naturale (come un'alluvione o un terremoto) danneggiarli tanto da causare l'arresto della rete.

Il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento, che devono sussistere già al momento della presentazione della domanda, viene verificato da un giudizio di merito rimesso al Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della valutazione dell'ammissibilità della domanda il richiedente dovrà compilare la propria domanda sul modulo fornito dal Consorzio e inviarla all'indirizzo email info@commercioc consortium.org (o altro indirizzo email che, in futuro, venisse eventualmente indicato sul sito del Consorzio), sottoscrivendo le dichiarazioni là previste, tra cui la conoscenza ed accettazione delle regole di protocollo della Blockchain Commercio.network e le relative Slashing Conditions, la presa visione e accettazione di Statuto e Regolamento. Il richiedente dovrà inoltre produrre la seguente documentazione:

- 1) Documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante;
- 2) documentazione antiriciclaggio;
- 3) modulo privacy;
- 4) altre eventuali documentazioni indicate dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda verrà esaminata da parte del Consiglio di Amministrazione che provvederà ad emettere la relativa decisione non oltre mesi 1 (uno) dalla data di consegna della documentazione richiesta (fa fede la ricevuta di presentazione).

Il Consiglio di Amministrazione invierà comunicazione di accoglimento o rigetto della domanda di adesione al Consorzio a mezzo pec, o raccomandata a.r., o altro mezzo che dia garanzia della ricezione.

Art. 4 - OBBLIGHI DI CORRETTEZZA

I Consorziati si obbligano a conformare il proprio comportamento a principi di correttezza reciproca e nei confronti degli organi del Consorzio, in particolare con riferimento alla tutela della propria e dell'altrui immagine sul mercato, nonché nell'adozione delle scelte relative alla gestione dell'attività ordinaria e straordinaria del Consorzio.

Art. 5 - ORGANI E PROCEDURE ORGANIZZATIVE

5.1. Convocazione Assemblea su richiesta

La convocazione dell'Assemblea avviene su richiesta del Consiglio di Amministrazione, o da parte dei Consorziati secondo le seguenti modalità:

- in caso di richiesta del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo incarica il proprio Presidente di provvedere alla formalità necessarie per la convocazione;
- in caso di richiesta dei Consorziati, coloro che intendano convocare una Assemblea devono fare pervenire formale richiesta scritta al Presidente del Consorzio con indicazione del luogo, data ed ora (sia di prima che di seconda convocazione) e del relativo ordine del giorno. Tale richiesta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti dei Consorziati nel numero previsto in Statuto e deve essere ricevuta da parte del Presidente almeno 30 (trenta) giorni prima della data

fissata per l'assemblea, al fine di consentirgli di provvedere alle formalità necessarie per la convocazione. Una volta ricevuta la richiesta da parte dei Consorziati, il Presidente deve provvedere alla convocazione senza indugio. Qualora il Presidente ometta di provvedere alla convocazione della Assemblea regolarmente richiesta da parte dei Consorziati in termine utile per il suo svolgimento, i Consorziati richiedenti potranno convocare direttamente l'Assemblea con le formalità previste in Statuto con avviso da loro sottoscritto e la condotta del Presidente costituirà causa di revoca del mandato quale Presidente del Consorzio e quale amministratore del Consorzio.

5.2. Delega alla partecipazione all'Assemblea.

L'avviso di convocazione della Assemblea del Consorzio, spedito secondo le modalità indicate nello Statuto, deve indicare le modalità di delega, prevedendo in allegato il modulo di delega oppure indicando le modalità di reperimento dello stesso (es. link).

In ogni caso il modulo di delega deve riportare la data, il luogo e l'ordine del giorno della riunione fissata.

L'eventuale delega deve essere inviata al Consorzio all'indirizzo info@commerciocconsortium.org (o altro indirizzo email che, in futuro, venisse eventualmente indicato sul sito del Consorzio) almeno 24 ore prima della data ed ora fissata per la convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità delle deleghe provvedendo a farsi consegnare eventuali moduli di delega controllandone la regolarità.

5.3 Assemblee in modalità telematica

Nell'avviso di convocazione delle assemblee saranno specificati in dettaglio i requisiti software e hardware e le procedure necessarie qualora l'assemblea venga tenuta in modalità telematica.

5.4. Verbale di Assemblea

Il verbale dell'Assemblea, redatto secondo le modalità indicate in Statuto, deve essere inviato a tutti i Consorziati presenti od assenti entro 5 (cinque) giorni dalla sua redazione.

5.5. Organizzazione del Consiglio di Amministrazione.

In merito al Consiglio di Amministrazione (o per brevità "CdA"), per una maggiore efficienza ed efficacia, viene stabilito che:

- il Presidente provvede ad organizzare le attività del CdA al fine di garantirne l'operatività, efficacia ed efficienza, inclusa la facoltà di affidare a singoli consiglieri compiti meramente esecutivi (es. compiti di istruzione delle pratiche; analisi e verifica delle domande di ammissione al Consorzio e della relativa documentazione; studio ed analisi di questioni da sottoporre al CdA od all'Assemblea, ecc.);

- ogni consigliere che non può partecipare ad una riunione del CdA deve avvisare il Presidente entro il più breve tempo possibile dalla ricezione della convocazione, precisando le motivazioni della sua assenza;

- qualora un consigliere si renda assente ingiustificato per almeno due riunioni consecutive, il Presidente (o il più anziano degli amministratori nel caso in cui le assenze riguardino il Presidente) dovrà attivare, entro 15 giorni dalla data della seconda assenza, la procedura di convocazione dell'Assemblea perché questa deliberi in ordine alla revoca dell'amministratore in questione.

Nel caso in cui i membri del CdA intendano convocare una riunione del Consiglio stesso devono fare pervenire richiesta al Presidente del Consorzio con indicazione del luogo, data ed ora (sia di prima che di seconda convocazione) e del relativo ordine del giorno.

Tale richiesta deve essere sottoscritta dai membri del CdA secondo la percentuale prevista in Statuto e deve essere ricevuta da parte del Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione, al fine di consentirgli di provvedere alle formalità necessarie per la convocazione.

Una volta ricevuta la richiesta da parte dei membri del CdA, il Presidente deve provvedere alla convocazione senza indugio.

Qualora il Presidente ometta di provvedere alla convocazione del CdA, regolarmente richiesta da parte dei suoi membri in termine utile per il suo svolgimento, i richiedenti potranno convocare direttamente la riunione con le formalità previste in Statuto con avviso da loro sottoscritto e la condotta del Presidente costituirà causa di revoca del mandato quale Presidente e amministratore del Consorzio.

Art. 6 - QUOTA ANNUALE E CONTRIBUTI

Ciascun Consorziato è tenuto a versare la quota di partecipazione indicata in Statuto all'articolo 6 deliberato dall'assemblea assieme al presente regolamento in €2.500 (duemilacinquecento).

In aggiunta alla quota di partecipazione al Consorzio di cui al citato art. 6, i Consorziati si impegnano a versare al Consorzio i contributi aggiuntivi di seguito indicati (c.d. "Contributi").

I Contributi dei Consorziati alle spese di gestione possono essere Contributi annuali, speciali o una tantum.

Contributo annuale.

Il Contributo annuale di gestione viene deciso dall'Assemblea su proposta del CdA alla prima riunione di ogni anno oppure nella riunione di approvazione del bilancio, prevedendo anche l'eventuale ripartizione in più rate dell'importo e le relative scadenze. L'entità del contributo rimane in vigore fino a nuova determinazione da parte dell'Assemblea. Per i nuovi Consorziati, nella comunicazione di ammissione al Consorzio, il CdA indicherà sia la quota di partecipazione, sia il rateo del contributo annuale dovuto, nonché il termine e le modalità di pagamento.

Contributo speciale è quel contributo, oltre la quota annuale, la cui misura e modalità di versamento verrà stabilito dall'Assemblea dei Consorziati in seguito a particolari richieste da parte del Consiglio di Amministrazione per far fronte a spese straordinarie attinenti gli obiettivi del Consorzio.

Contributo una tantum è costituito da una somma forfettaria una tantum ad integrazione della quota di partecipazione ed a compensazione dell'attività svolta dal Consorzio medesimo sino a quel momento, in luogo del vantaggio sia economico sia patrimoniale che il nuovo Consorzio acquisisce entrando a far parte del Consorzio. Di anno in anno il CdA valuterà, a suo giudizio, l'entità della somma ritenuta equa e la proporrà all'Assemblea, che delibererà in proposito. Tale contributo, se deliberato, dovrà essere corrisposto da parte di ogni nuovo Consorzio al momento dell'accoglimento della domanda di adesione, nei termini previsti per il pagamento della quota di partecipazione.

Art. 7 - PROCEDURE DI CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO

Fatto salvo quanto previsto al primo comma dell'art. 2615 del c.c. in materia di responsabilità verso i terzi per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i Consorziati stabiliscono che, in ossequio ad un principio di chiarezza e correttezza reciproca, vengano sottoposti a preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea, debitamente convocata allo scopo:

-gli atti di ordinaria amministrazione e di gestione del Consorzio posti in essere dal Consiglio di Amministrazione comportanti spese, obblighi o vincoli eccedenti l'importo di €10.000 oppure che importino spese, obblighi o vincoli di durata superiore di un anno, qualunque sia il loro importo di spesa.

-gli atti di straordinaria amministrazione del Consorzio posti in essere dal Consiglio di Amministrazione che comportino spese, obblighi o vincoli eccedenti euro €20.000 oppure che importino spese, obblighi o vincoli di durata superiore di un anno, qualunque sia il loro importo di spesa.

Possono essere oggetto di delega ai singoli membri del CdA gli atti di amministrazione e gestione del Consorzio che non siano riservati per Statuto o per legge all'Assemblea.

Resta fermo l'obbligo per il CdA di presentare il bilancio nei termini di Statuto. Pertanto il CdA presenterà all'Assemblea, entro febbraio di ciascun anno, un rendiconto della situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni, in modo che l'Assemblea possa procedere alla sua approvazione nei tempi di legge.

Art. 8 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Ciascun Consorzio, con la partecipazione al Consorzio, ha assunto gli obblighi indicati in Statuto, che qui vengono meglio determinati e definiti.

Definizione di Nodo Validatore.

Un Nodo Validatore è un server collegato alla rete internet che si occupa di validare le transazioni che verranno incluse in modo permanente sulla Blockchain Commercio.network (di seguito per brevità "Nodo Validatore" o "Nodo").

Un Nodo Validatore è composto da:

- Hardware Server (fascia medio alta con componenti ridondanti),
- Hardware HSM (dotato di protezione di doppia firma),
- Software (aggiornato da Commerc.io srl),
- Connettività (alta disponibilità),
- Apparati di sicurezza (firewall e nodi sentinella),
- Commercio Tokens (il numero minimo di 50.000 (cinquantamila) tokens che devono essere messi a garanzia e bloccati per poter validare le transazioni)

Commerc.io srl pubblicherà sul sito "<https://github.com/Commercionetwork/hardware>", che ospita le sorgenti del software, alcuni suggerimenti di configurazioni, fermo restando che permane in ogni caso l'onere del consorzio di scegliere le tecnologie più adatte ed aggiornate allo stato della tecnica esistente nel momento in cui esercita la propria attività quale Nodo Validatore.

Svolgimento di attività come Nodo Validatore.

La gestione di un Nodo Validatore della Blockchain Commercio.network è uno degli obblighi dei Consorziati essenziali per gli scopi e l'oggetto del Consorzio.

Il suo corretto adempimento è presupposto per la permanenza nel Consorzio e la sua violazione può dare luogo ad applicazione delle sanzioni previste all'art. 12 del presente Regolamento, nonché, nei casi più gravi, alla esclusione dal Consorzio.

Il presente articolo descrive gli elementi tecnici e funzionali che sono fondamentali per tale attività.

I Consorziati che abbiano aderito al Consorzio prima del lancio della Blockchain Commercio.network versione 2.0, si obbligano a gestire e mantenere un Nodo Validatore per il periodo minimo di 36 (trentasei) mesi dal lancio della stessa, secondo i termini e le condizioni di questo articolo.

I Consorziati, con la messa in stake dei token, dichiarano di conoscere e di accettare tutte le condizioni, i vincoli e le regole (Slashing Conditions) che sono stabilite dal protocollo di consenso della Blockchain Commercio.network . I consorzio prendono atto che queste regole (Slashing Conditions) potranno variare nel tempo per essere sempre in grado di fronteggiare futuri attacchi alla Blockchain, I consorzio dichiarano di verificare e tenere monitorato costantemente, anche in modo automatico, l'aggiornamento di tali regole al link: <https://github.com/commercionetwork/slashing/> e sono informati che in caso di violazione delle regole del protocollo, saranno applicate le condizioni in vigore al momento dell'infrazione.

Sull'acquisto degli Commercio Tokens.

Il Consorzio ha negoziato per conto dei Consorziati, con la società Commerc.io S.r.l. particolari condizioni di favore per l'acquisto dei token necessari ed indispensabili per poter costituire un nuovo Nodo Validatore della Blockchain Commercio.network e poter così svolgere l'attività richiesta.

Secondo gli importi previsti nel contratto di acquisto negoziato con Commerc.io S.r.l., ai Consorziati che acquisteranno i token verranno inoltre ceduti un numero

di token addizionali rispetto a quelli pagati, a titolo di bonus gratuito non liberale all'unico scopo che li utilizzino per la messa in stake e per lo svolgimento dell'attività quali Nodi validatori, ciò nell'interesse del Consorzio al corretto funzionamento della Blockchain Commercio.network.

Il diritto a mantenere la proprietà di tali token in bonus è vincolato e condizionato al corretto svolgimento dell'attività quale Nodi, essendo previsto che, in caso di violazione da parte del Consorziato delle regole del protocollo o di quanto previsto per la gestione corretta del Nodo nel presente Regolamento o in eventuali delibere del CdA, i token ricevuti in bonus dovranno essere restituiti al Consorzio.

Una volta comunicato al soggetto l'accettazione della sua domanda di adesione al Consorzio, il Consorziato dovrà, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di detta comunicazione acquistare dal Consorzio a condizioni di favore il numero minimo di token necessari per essere un Nodo Validatore secondo il protocollo della blockchain Commercio.network.

Il versamento dell'importo dovuto dovrà avvenire in un'unica soluzione, entro il termine di 15 giorni dalla presentazione della domanda di acquisto, al fine di consentire a sua volta al Consorzio di acquistare i token richiesti per conto del Consorziato dalla società Commerc.io S.r.l.

In assenza del versamento dell'importo previsto, il contratto di acquisto dei token dal Consorzio non potrà perfezionarsi e/o avere efficacia in capo al Consorziato.

La consegna dei token da parte del Consorzio avverrà entro il termine di 7 giorni lavorativi da quando questi avrà ricevuto i token da parte della società Commerc.io S.r.l., sempre comunque il previo adempimento da parte del Consorziato del pagamento dovuto.

I Consorziati che si iscriveranno dopo il lancio della Blockchain Commercio.network versione 2.0 non potranno più acquistare dal Consorzio i token necessari per la messa in stake ma dovranno acquistarli al prezzo di mercato in un exchange pubblico digitale.

Modalità di gestione.

Ci sono due modalità per gestire un Nodo Validatore:

A. Esterno: Affidarsi ai servizi per la gestione di Nodi Validatori POS (Proof of Stake) svolti da aziende specializzate consigliate dal Consorzio, che verranno condivise tramite una circolare interna. Resta inteso che, in caso il Consorziato decida di appaltare o delegare in qualsiasi modo dei terzi nella gestione di Nodo Validatore, il Consorziato resta sempre responsabile in ordine al corretto e regolare svolgimento della attività di gestione dei Nodi. Anche in ipotesi di indicazioni di nominativi di tali aziende specializzate da parte del Consorzio, quest'ultimo, salva l'ipotesi di dolo, non potrà essere considerato in nessun modo responsabile dell'attività svolta da tali aziende per conto del Consorziato.

B. In proprio: Acquistare e gestire direttamente attrezzature hardware e quant'altro necessario. La gestione in proprio di un Nodo di Validatore richiederà una serie di competenze tecniche ed investimenti come

sono definiti ed indicati sul sito web "github/commercionetwork/hardware".

Esemplificativamente

→ Hardware Server (installazione, aggiornamento e gestione sistemi operativi)

→ Hardware HSM (trasferimento Commercio Tokens)

→ Software (installazione e aggiornamento)

→ Connettività (routing e DNS)

→ Apparati di sicurezza (Firewall e security patch e installazione)

Vincoli ed obblighi.

Ciascun Consorziato, al fine di svolgere attività quale Nodo Validatore, dovrà mettere in stake un quantitativo minimo di 50.000 (cinquantamila) Commercio Tokens, secondo le regole del protocollo della Blockchain Commercio.network in vigore al momento della sua adesione al Consorzio e della scadenza dell'obbligo di messa in stake dei relativi token.

La messa in stake dei token acquistati dal Consorzio dovrà avvenire entro 30 giorni dal lancio della blockchain Commercio.network versione 2.0.

Il Nodo Validatore si obbliga a tenere sempre aggiornato il software, installando l'ultima versione rilasciata da Commerc.io srl. Resta fermo l'obbligo di seguire eventuali disposizioni a tale proposito che potranno essere emesse da parte del CdA.

Il Nodo Validatore si obbliga a non intraprendere azioni dirette o indirette che possono danneggiare gli altri nodi e la Blockchain Commercio.network

Il Nodo Validatore si obbliga a non modificare il software o installare versioni modificate per trarre vantaggi diretti o indiretti.

Il Nodo Validatore si obbliga a comunicare immediatamente e comunque entro 24 ore qualsiasi problema di sicurezza (C.D. "Oday") attraverso il meccanismo della "Responsible Disclosure" per dare il tempo agli sviluppatori di correggere il bug prima che venga divulgato.

Il Nodo Validatore si obbliga a partecipare, prima del lancio della blockchain Commercio.network versione 2.0, con il proprio nodo alla versione di test della rete (c.d. "Test-net") utilizzando dei token, privi di valore, che verranno forniti gratuitamente dal Consorzio. Le attività di test svolte sulla Test-net sono obbligatorie per salvaguardare il patrimonio messo in stake del Consorziato e dimostrare di essere in grado di poter gestire un Nodo Validatore.

Ogni Nodo Validatore dovrà presentare nel campo "nome del nodo" la propria ragione sociale per essere identificato degli altri.

Commissioni.

Il Nodo Validatore potrà ricevere due tipi di commissioni:

La Validation Fee (FEE) è una quota del costo delle transazioni che viene ripartita EQUAMENTE fra i Nodi Validatori che approvano la transazione. Il valore delle transazioni viene inizialmente fissato in 0,01 Euro a transazione.

La Validation Block Reward (VBR) è un meccanismo che distribuisce una riserva di 12.5 Milioni di Token che vengono distribuiti per un periodo di 5 anni a tutti i Nodi validatori per ogni Blocco validato, indipendentemente dal numero delle transazioni in esso contenute. Questa ricompensa viene ripartita PROPORZIONALMENTE tra i Nodi Validatori in base al numero di token che hanno messo in stake.

Il Nodo Validatore accetta che le commissioni vengano pagate in token della Blockchain Commercio.network o in tutte le diverse altre criptovalute presenti in quel momento sulla Blockchain Commercio.network e il Nodo Validatore si obbliga ad accettarle tutte senza riserva.

Sanzioni conseguenti all'attività di Nodo Validatore.

Ciascun Consorzio accetta le seguenti sanzioni in conseguenza di proprie azioni od omissioni di seguito specificate, ferme restando le conseguenze connesse alla sua attività quale Nodo Validatore ed in particolare le seguenti:

- Qualora il Nodo Validatore non sia attivo per qualsiasi ragione, o esegua una doppia firma, o non aggiorni il software all'ultima versione disponibile, oppure, più in generale, non si comporti in modo onesto, subirà delle perdite progressive ed incrementali per ogni infrazione dal 5 (cinque) % al 100 (cento) % del suo patrimonio messo in stake, in base alle regole (Slashing Conditions) che sono stabilite dal protocollo di consenso della Blockchain Commercio.network in vigore al momento della commissione dell'infrazione nella versione aggiornata che è disponibile su <https://github.com/commercionetwork/slashing/>.

Il Nodo Validatore prende atto che queste regole (Slashing Conditions) potranno variare nel tempo per essere sempre in grado di fronteggiare futuri attacchi alla Blockchain Commercio.network.

Dopo il lancio della blockchain Commercio.network versione 2.0., che avverrà non prima del 1 gennaio 2020, i Nodi Validatori verranno monitorati dal Consorzio per determinare lo svolgimento della attività di gestione del nodo.

Qualora un Consorzio decida di non intraprendere o cessare l'attività di gestione di Nodo Validatore deve avvisare per iscritto il Consorzio con un preavviso di almeno 30 giorni mediante raccomandata a.r., o PEC, o altro mezzo equipollente.

Il Consorzio che non intraprenda o cessi di svolgere l'attività di gestione di Nodo Validatore perde il diritto di voto in Assemblea dalla scadenza del termine di preavviso, ferma la ricezione da parte del Consorzio della sua comunicazione di cessare l'attività.

Qualora il mancato inizio o la cessazione dell'attività quale Nodo avvenga prima della completa decorrenza del termine minimo di impegno previsto nel presente Regolamento (art. 8), il Consorzio dovrà restituire al Consorzio i Commercio Tokens ottenuti al momento dell'acquisto come bonus aggiuntivo.

La restituzione al Consorzio dei suddetti Commercio Tokens dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla

comunicazione da parte del Consorzio al Consorzio della cessazione della attività di gestione quale Nodo Validatore.

Questi Commercio Tokens diverranno di proprietà del Consorzio e verranno utilizzati dal Consorzio per svolgere le proprie attività consortili.

Art. 9 - CONTRATTO DI FORNITURA SOFTWARE, LOGO E ACQUISTO Commercio Tokens

Diritto di utilizzo dei loghi.

Il Consorzio è titolare di proprio logo e potrà altresì, in virtù della stipula di uno specifico accordo con Commerc.io S.r.l., essere licenziatario del logo della Blockchain Commercio.network di cui Commerc.io S.r.l. detiene ogni diritto.

Ciascuno dei Consorziati potrà:

a. indicare, nella propria carta intestata, sito web e sulla propria documentazione cartacea o digitale, la propria appartenenza al Consorzio anche mediante utilizzo del logo del Consorzio stesso.

b. indicare, nella propria carta intestata, sul proprio sito web e sulla propria documentazione cartacea o digitale la propria appartenenza alla Blockchain Commercio.network, una volta sottoscritto lo specifico accordo di licenza fra il Consorzio e Commerc.io Srl.

Ciascuno dei Consorziati, per la durata della propria partecipazione al Consorzio, ha diritto di utilizzare il logo del Consorzio ed i brand, slogan ecc. formulati e decisi dal Consorzio, fermo restando ogni diritto patrimoniale e non patrimoniale su di essi in capo al Consorzio.

Il diritto di utilizzo del logo, brand o simboli della Blockchain Commercio.network da parte dei Consorziati sarà disciplinato secondo quanto previsto in un contratto ad hoc.

Salvo diversa espressa previsione, i Consorziati non sono autorizzati a registrare alcun nome di dominio o sito web che contenga in tutto od in parte la denominazione, il logo, i brand, gli slogan o simboli ecc. della Blockchain Commercio.network o del Consorzio o di Commercio Srl. Il Consorzio che violi tale disposizione potrà essere escluso dal Consorzio.

Salvo diversa espressa previsione nei contratti di concessione d'uso del logo, brand, slogan o simboli, in caso di recesso od esclusione del Consorzio dal consorzio, cesserà il diritto di utilizzare in qualsivoglia modo il logo, i brand, gli slogan, simboli ecc. della blockchain.

Inoltre, il Consorzio che receda dal Consorzio o ne sia escluso dovrà cessare immediatamente di indicare la propria appartenenza al Consorzio stesso.

Nel caso in cui il Consorzio utilizzi in qualche modo, successivamente al suo recesso dal Consorzio o alla sua esclusione dallo stesso, il logo, i brand, gli slogan o qualsivoglia riferimento al Consorzio od indichi altrimenti la sua appartenenza al Consorzio stesso, il Consorzio potrà agire nei confronti del Consorzio che risponderà di ogni danno arrecato al Consorzio.

Contratti sottoscritti dal Consorzio per conto dei Consorziati.

Il Consorzio sottoscrive in proprio il contratto con la controparte Commerc.io Srl per:

Acquisire il diritto d'uso del Software di rete Commercio.network e renderlo disponibile gratuitamente ai propri Consorziati allo stato attuale e negli eventuali futuri upgrades;

Acquisire il diritto d'uso del logo "Commerc.io.network" per promuovere l'iniziativa;

Acquistare fino ad un massimo di 10 Milioni di Commercio Tokens venduti da Commerc.io srl che offrirà ai propri Consorziati a speciali condizioni di favore fino al 31/12/2019 I Consorziati, prima del lancio della Blockchain Commercio.network versione 2.0. (che avverrà non prima del 01/01/2020), hanno il diritto di acquisire i Commercio Tokens necessari per la gestione di un Nodo Validatore a condizioni di favore, mentre, dopo il lancio della rete i nuovi Consorziati dovranno acquistarli al prezzo di mercato su un exchange di criptovaluta digitale.

I token potranno acquistati ad una condizione particolare rispetto al prezzo di lancio dovranno essere mantenuti in stake nel Nodo Validatore per un periodo minimo da 4 a 36 mesi dal lancio della Blockchain Commercio.network versione 2.0. I token verranno consegnati su una tessera plastificata (Blackcard) su cui è impressa la seed phrase che consente la creazione del Wallet secondo le istruzioni che sono riportate sul sito <https://commerc.io.network/cards> La Blackcard contenente i Commercio Tokens verrà consegnata a seguito dell'avvenuto pagamento. Il mancato pagamento nel termine previsto nel contratto di acquisto dei Commercio Tokens tra Consorzio e Consorzio comporta le conseguenze indicate all'art. 12 del Regolamento.

Il Consorzio si impegna ad acquistare i token garantendo la piena e completa osservanza di:

- a) tutte le disposizioni vigenti comunque attinenti alla regolare di esecuzione dei servizi di gestione del Nodo Validatore;
- b) tutte le prescrizioni e condizioni contrattuali;
- c) tutte le disposizioni e prescrizioni emanate e demandate da parte di ogni competente Autorità.

Oltre al rigoroso rispetto di quanto previsto nel contratto di vendita dei token, il Consorzio dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- 1) evitare ogni forma di cessione a terzi per i token di propria competenza messi in stake nel periodo minimo previsto nel Regolamento;
- 2) accettare quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione nel presente Regolamento e collaborare fattivamente al coordinamento e all'esecuzione dell'oggetto e dello scopo del Consorzio;
- 3) osservare rigorosamente quanto indicato nel contratto di vendita dei token

4) rispettare tutte le norme di legge, i regolamenti e gli usi e consuetudini;

Ogni eventuale infrazione alle disposizioni contenute o richiamate dal presente articolo rimarrà ad esclusivo carico del Consorzio, lasciando indenne il Consorzio da ogni conseguenza derivante dal mancato rispetto degli obblighi di propria competenza e comporterà l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal presente Regolamento.

Art. 10 - CONFORMITA' eIDAS

Il Consorzio si prefigge di realizzare le premesse tecniche, organizzative e legali affinché le aziende partecipanti allo stesso possano beneficiare della qualifica di prestatori di servizi fiduciari non qualificati, ruolo introdotto alla premessa (35) nonché all'Art. 3, comma 19 del Regolamento Unione Europea n. 910/2014 del 23/7/2014, da qui in avanti riferito come "REGOLAMENTO". Per raggiungere tale obiettivo, il Consorzio sarà promotore dei regolamenti tecnici, procedurali e contrattuali attraverso i quali i membri potranno valere come prestatori di servizi fiduciari non qualificati in ambito eIDAS.

il Consorzio intende quindi, in deroga all'Art. 2, comma 2 del REGOLAMENTO, perseguire tutte le azioni necessarie affinché i servizi erogati dalla Blockchain Commercio.network, ed esercitata da ciascuna delle aziende partecipanti, operi in piena conformità al REGOLAMENTO, con particolare riferimento ai requisiti, e vincoli riguardanti il ruolo di prestatore di servizi fiduciari non qualificato, applicabile per estensione a ciascun partecipante del consorzio, situato e operante in uno degli stati membri della UE.

Questo non preclude la partecipazione al consorzio di aziende extra UE e quindi non eleggibili al ruolo ulteriore di prestatore di servizi fiduciari non qualificati.

L'adesione da parte di ciascun partecipante al Consorzio, comporta in via preliminare la condivisione e accettazione dei seguenti obblighi e condizioni:

- a. in quanto prestatore di servizi fiduciari non qualificati, i membri del Consorzio eleggibili accettano, secondo quanto stabilito alla premessa (36) di cui al REGOLAMENTO, di essere soggetti ad attività di vigilanza ex-post, effettuate dai competenti organismi di sorveglianza stabiliti dal REGOLAMENTO, in aggiunta alle attività di audit già previste su ciascun membro in forza della propria partecipazione a Blockchain Commercio.network.
- b. il Consorzio e tutti i membri partecipanti si propongono di informare debitamente e anticipatamente i propri utenti in merito alle condizioni di utilizzo dei servizi fiduciari non qualificati e i rispettivi limiti di copertura assicurativa. Il Consorzio stabilirà tramite opportuno regolamento quali siano i limiti d'uso del servizio i limiti e condizioni di utilizzo dei servizi fiduciari in conformità a quanto stabilito nelle premesse (37) e dall'Art. 19 (requisiti di sicurezza dei prestatori di servizi fiduciari) del REGOLAMENTO.

c. ciascun membro del Consorzio si impegna a definire un piano di cessazione del singolo partecipante, conforme ai requisiti di cui alla premessa (41) del REGOLAMENTO

d. ciascun membro del Consorzio si impegna, conformemente alla premessa (29) del REGOLAMENTO a garantire pari opportunità e condizioni di accesso agli utenti con disabilità.

Art. 11 -LANCIO DELLA BLOCKCHAIN VERSIONE 2.0

Tutti i Nodi Validatori in possesso dei token potranno partecipare, al lancio della Blockchain Commercio.network versione 2.0, la cui data e il blocco di partenza verrà comunicata con 1 settimana di preavviso sul sito <https://commercio.network>

Sarà responsabilità del singolo Consorzio entro 30 Giorni dalla data di lancio della Blockchain Commercio.network versione 2.0. di partecipare come nodo validatore.

Art. 12 – RECESSO – ESCLUSIONE - PENALITÀ E SANZIONI

Il Consorzio che intenda recedere dal Consorzio ai sensi dello Statuto dovrà comunicarlo al Consiglio di Amministrazione. Entro i 30 giorni successivi alla ricezione della domanda di recesso, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad adempiere alle formalità previste dalla legge e dallo Statuto.

Oltre a quanto previsto in Statuto con riferimento al ritardato pagamento dei Contributi, i Consorziati sono tenuti ad osservare scrupolosamente, le disposizioni del presente Regolamento, in vigore sin dal giorno della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Consorziati.

Qualsiasi violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, sarà sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione per i dovuti provvedimenti, previa valutazione delle motivazioni contestate ai Consorziati.

Inoltre, in caso di violazione le regole previste dal protocollo in relazione all'attività del Nodo Validatore di cui al precedente art. 8, si applicheranno anche le sanzioni qui disciplinate.

I provvedimenti sanzionatori potranno essere adottati nei seguenti casi:

a. inadempimento delle obbligazioni disciplinate nel presente Regolamento

b. inadempimento delle obbligazioni contrattuali, o facenti carico al Consorzio, che comporti un danno al Consorzio;

c. mancata messa in stake dei Commercio Tokens nei termini previsti nel contratto di acquisto e nel presente Regolamento;

d. mancata manutenzione in stake dei token nella misura richiesta dal protocollo della Blockchain per il periodo convenuto nel presente Regolamento;

e. violazione delle disposizioni nel presente Regolamento in tema di svolgimento dell'attività di Nodo Validatore e sopra previste;

f. cessione a terzi dei Commercio Tokens acquistati dal Consorzio prima della scadenza del periodo minimo di messa in stake previsto nel Regolamento;

g. violazione delle disposizioni in tema di logo, brand, simboli o slogan del Consorzio o della Blockchain Commercio.network;

h. assoggettamento, o richiesta di assoggettamento a procedure concorsuali e/o di liquidazione coatta amministrativa o semplice insolvenza del Consorzio;

i. in ogni caso di recesso, decadenza od esclusione del Consorzio previsto dalla Legge e/o dallo Statuto.

Nella adozione del provvedimento sanzionatorio, il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi al principio della graduazione in misura alla gravità della violazione. Le sanzioni applicabili, fermo restando il risarcimento per eventuali danni al Consorzio o ai Consorziati o alla Blockchain, sono le seguenti:

a. censura scritta;

b. sanzione pecuniaria sino ad un massimo di 10.000 euro;

c. revoca dell'assegnazione di token concessi in bonus gratuito;

d. esclusione dal Consorzio, in caso di infrazioni e/o inadempienze gravi.

Il Consorzio che intende contestare le decisioni del Consorzio in merito ai suddetti provvedimenti sanzionatori dovrà proporre reclamo al CdA, mediante raccomandata a.r., o pec, o altro mezzo equipollente, indirizzato al Presidente del Consorzio e corredato di tutta la documentazione a supporto e che dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla ricezione da parte del Consorzio della comunicazione di applicazione della sanzione.

Il Presidente provvederà entro i 10 giorni successivi ad inviare le comunicazioni di convocazione al CdA, il quale provvederà a nominare un Collegio Arbitrale interno tra i membri del Consorzio, composto da 3 arbitri, che deciderà sulla applicazione della sanzione contestata secondo equità. Il Collegio arbitrale dovrà costituirsi entro 15 giorni dalla nomina, previa accettazione dell'incarico da comunicarsi al Presidente del Consorzio. L'incarico si intende gratuito, salva refusione delle spese. Qualora non sia possibile costituire un Collegio arbitrale interno al Consorzio entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo, il CdA nomina un arbitro unico scelto tra gli iscritti all'Ordine degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza e in tal caso l'incarico sarà retribuito secondo tariffario professionale.

La presentazione del reclamo sospende l'efficacia della sanzione sino alla definizione del procedimento.

Non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla documentazione allegata alla domanda di reclamo, salva la nomina di un perito di parte. Il Collegio arbitrale potrà nominare un proprio perito il cui costo (per compenso, spese ecc.) verrà integralmente anticipato dal reclamante e verrà rimborsato a quest'ultimo da parte del Consorzio solamente nel caso di accoglimento integrale del reclamo presentato e di annullamento della sanzione comminata.

La decisione del Collegio arbitrale (o Arbitro Unico) verrà depositata mediante invio di una copia al Presidente del Consorzio e di una al ricorrente.

La decisione del Collegio Arbitrale non è impugnabile.

Il Consorziato si impegna sin d'ora ad accettare tale decisione. Qualora ometta di eseguire quanto previsto nel provvedimento, il Consorziato potrà essere condannato al risarcimento dei danni cagionati al Consorzio o ai singoli Consorziati, compresi tutti i danni patrimoniali o non patrimoniali diretti ed indiretti.

Il Collegio arbitrale dovrà emettere il proprio lodo entro 45 giorni dalla sua costituzione, salvo che richieda documentata proroga al Presidente del Consorzio, che ha facoltà di concederla a sua discrezione entro il limite massimo di 45 giorni.

Il Consorzio, comunque, potrà dare corso a qualsiasi azione di carattere amministrativo o giudiziario a tutela dei legittimi interessi di tutti i consorziati.

Art. 13 - SERVIZI EFFETTUATI PER TRAMITE DEL CONSORZIO

Per quanto attiene allo svolgimento eventuale dell'attività di acquisto di beni o di servizi per il tramite del Consorzio, quest'ultima avviene da parte del Consorzio in nome proprio e per conto delle imprese consorziate. Lo sconto ottenuto sulle forniture (rispetto ai prezzi di riferimento dei servizi) viene totalmente riversato ai Consorziati da parte del Consorzio.

Art. 14 MODIFICA E/O INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento interno può essere modificato ed integrato in tutto od in parte, secondo gli articoli 10 e 17 dello Statuto, salvi gli eventuali altri regolamenti interni che l'Assemblea potrà approvare ai sensi della lettera f) art. 10 citato.

Qualora, nel corso del tempo, dovesse sorgere la necessità o l'opportunità di emanare delle circolari esplicative e/o interpretative del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione, avrà la facoltà di emanarle nel rispetto di quanto qui previsto.

Per tutto quanto non previsto in Statuto e in questo Regolamento, valgono le disposizioni del Codice civile in materia di consorzio e, nei limiti di compatibilità e di legge, di società per azioni.

Letto ed approvato dall'assemblea dei consorziati in data 6 Aprile 2019